

Sentenza: 21 ottobre 2011, n. 278

Materia: Comuni e province - Variazioni territoriali

Limiti violati: Art. 132, primo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum

Oggetto: art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)

- Esito:**
- 1) Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni «rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco»;
 - 2) Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della l. n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni «di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti».

Estensore nota: Paola Garro

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nel corso del procedimento avente ad oggetto la richiesta di referendum per il distacco della Provincia di Salerno dalla Regione Campania e per la creazione di una nuova Regione, denominata Principato di Salerno, ha sollevato, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum popolare relativa al distacco di una o più province ovvero di uno o più comuni da una regione, se diretta alla creazione di una nuova regione, debba essere corredata dalle identiche deliberazioni, rispettivamente, dei consigli provinciali e comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di altre deliberazioni, nell'oggetto identiche alle precedenti, di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco. Per il rimettente, tale parte della disposizione è in contrasto con il primo comma dell'art. 132 Cost., il quale, a sua volta, prevede che la creazione di nuove

regioni, aventi non meno di un milione di abitanti, può essere disposta con legge costituzionale e sentiti i consigli regionali cedenti quando ne facciano richiesta «*tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse*». La norma censurata violerebbe il dettato costituzionale sia perché prevede che la richiesta di referendum debba essere corredata delle deliberazioni di tutti gli enti territoriali che intendono distaccarsi da una regione per crearne una nuova, e non solo di quelle di tanti consigli comunali e provinciali che rappresentino un terzo delle popolazioni direttamente interessate al distacco ed alla nuova creazione; sia nella parte in cui impone che la richiesta di referendum sia, altresì, formulata da tanti consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco. In altre parole, per il rimettente l'espressione "*popolazioni interessate*", di cui al primo comma dell'art. 132 Cost., deve essere interpretata nel senso che per tali devono intendersi solo le popolazione degli enti territoriali direttamente interessate al distacco e non anche quelle degli altri enti territoriali indirettamente coinvolti dalla richiesta variazione regionale. Così interpretata, la norma escluderebbe il coinvolgimento, anche nella fase propositiva iniziale, di parte della restante popolazione regionale che resterebbe comunque tutelata nella successiva fase della audizione del Consiglio regionale, preliminare rispetto all'approvazione della legge costituzionale di variazione.

La Corte, confermata la legittimazione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, attesa la natura giuridica di tale organo e la funzione giurisdizionale da esso svolta, procede all'esatta individuazione dell'espressione "*popolazioni interessate*". Secondo i giudici di legittimità, il distacco di enti locali da una regione diretto alla creazione di una nuova regione ha caratteristiche tali da coinvolgere necessariamente l'intero assetto della regione cedente, potendo anche comportare l'eventuale coinvolgimento dell'intero corpo elettorale. Poiché la nuova regione deve avere una popolazione di almeno un milione di abitanti, lo spostamento di una tale quantità di cittadini ha inevitabilmente conseguenze rilevanti sul tessuto politico, economico ed amministrativo non solo nel nuovo ente ma anche in quello della residua parte di esso. Basti pensare, fra tutte, alla creazione dell'apparato politico-istituzionale della nuova regione ed al corrispondente ridimensionamento di quello esistente. Inoltre, se si verificassero anche le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 138 Cost., la legge costituzionale che dispone la creazione della nuova regione potrebbe essere sottoposta a referendum popolare che coinvolgerebbe l'intero corpo elettorale dello Stato. In conseguenza del più ampio settore di interessi coinvolti, l'espressione "*popolazioni interessate*" non può essere riferita alle sole popolazioni direttamente coinvolte nella variazione di status regionale ma deve necessariamente essere riferita anche a quelle che, pur non modificando tale loro condizione, subirebbero comunque effetti della variazione di quella degli altri. Pertanto, secondo la Consulta, è conforme al dettato costituzionale prevedere che, anche nella fase di promovimento della procedura referendaria per il distacco di determinati territori da una regione e la creazione di altra siano coinvolte, in quanto tutte interessate, anche le popolazioni della restante parte della regione cedente.